

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1660

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BUCCIARELLI, BETTONI BRANDANI,
PAGANO, DANIELE GALDI, D'ALESSANDRO PRISCO, BEDONI,
MANIERI, FAGNI, MODOLO, BARBIERI, ANGELONI, PIETRA
LENZI, ALBERICI, BALDELLI, PASQUINO, MORANDO e FALOMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1995

Norme in materia del diritto delle donne candidate in
elezioni a presentarsi con il proprio cognome

ONOREVOLI SENATORI. - Con la riforma del sistema elettorale del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati si è riconosciuta alle candidate alle elezioni in Parlamento la possibilità di presentare la pro-

pria candidatura con il solo cognome da nubile.

Con il presente disegno di legge si vuole estendere tale possibilità a tutte le altre elezioni politiche e amministrative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge nelle elezioni del Parlamento europeo, del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale, provinciale e circoscrizionale.

